

DELIBERAZIONE 27 GIUGNO 2023
285/2023/R/GAS

APPROVAZIONE DEL CODICE DI RIGASSIFICAZIONE PREDISPOSTO DALLA SOCIETÀ SNAM
FSRU ITALIA S.R.L.

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE

Nella 1256^a riunione del 27 giugno 2023

VISTI:

- la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2009/73/CE del 13 luglio 2009;
- il regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 715/2009 del 13 luglio 2009;
- il regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio 2019/942 del 5 giugno 2019;
- il regolamento (UE) della Commissione 312/2014 del 26 marzo 2014;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 18 maggio 2018 (di seguito: decreto 18 maggio 2018);
- il decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17, (di seguito: decreto-legge 17/2022) convertito con modificazioni dalla legge 27 aprile 2022, n. 34;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 1 agosto 2005, 167/05 (di seguito: deliberazione 167/05);
- la deliberazione dell'Autorità 20 maggio 2009, ARG/gas 55/09;
- la deliberazione dell'Autorità 21 gennaio 2010, ARG/gas 2/10 (di seguito: deliberazione ARG/gas 2/10);
- la deliberazione dell'Autorità 27 ottobre 2016, 607/2016/R/gas (di seguito: deliberazione 607/2016/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 28 settembre 2017, 660/2017/R/gas (di seguito: deliberazione 660/2017/R/gas) e, in particolare, l'Allegato A alla medesima deliberazione contenente il "Testo integrato in materia di adozione di garanzie di libero accesso al servizio di rigassificazione del gas naturale liquefatto" (di seguito: TIRG);
- la deliberazione dell'Autorità 12 febbraio 2018, 64/2018/A;

- la deliberazione dell’Autorità 1 marzo 2018, 111/2018/R/gas (di seguito: deliberazione 111/2018/R/gas);
- il Regolamento della piattaforma di assegnazione della capacità di rigassificazione (di seguito: Regolamento PAR) approvato dall’Autorità con deliberazione 111/2018/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 29 marzo 2018, 186/2018/R/gas (di seguito: deliberazione 186/2018/R/gas); la deliberazione dell’Autorità del 19 novembre 2019, 474/2019/R/gas (di seguito: deliberazione 474/2019/R/gas) e, in particolare, l’Allegato A alla medesima deliberazione contenente la “Regolazione tariffaria per il servizio di rigassificazione del gas naturale liquefatto per il quinto periodo di regolazione 2020-2023” (di seguito: RTRG);
- la deliberazione dell’Autorità 5 maggio 2020, 157/2020/R/gas (di seguito: deliberazione 157/2020/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 31 maggio 2022, 240/2022/R/gas (di seguito: deliberazione 240/2022/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 31 gennaio 2023, 28/2023/R/gas (di seguito: deliberazione 28/2023/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 14 febbraio 2023, 55/2023/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 2 marzo 2023, 85/2023/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 4 aprile 2023, 144/2023/R/gas;
- la comunicazione della società Snam FSRU Italia S.r.l. (di seguito: FSRU Italia) del 30 maggio 2023, prot. Autorità 37227 del 31 maggio 2023 (di seguito: comunicazione 30 maggio 2023);
- la comunicazione dell’associazione Proxigas dell’8 giugno 2023, prot. Autorità 39529 di pari data (di seguito: comunicazione 8 giugno 2023).

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 164/00, prevede l’obbligo, per le imprese del gas che gestiscono infrastrutture di rete e terminali di GNL, di consentirne l’accesso ai terzi che ne facciano richiesta;
- l’articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 164/00, prevede che l’Autorità fissi i criteri atti a garantire a tutti gli utenti della rete la libertà di accesso a parità di condizioni, la massima imparzialità e la neutralità dell’utilizzo dei terminali di gas naturale liquefatto (GNL); e che l’Autorità ha fissato nel 2005 criteri amministrativi basati su priorità e non di mercato;
- il comma 12.7, della deliberazione ARG/gas 2/10, in materia di conferimento della capacità di trasporto di nuova realizzazione, dispone, nel caso di terminali di rigassificazione da realizzare in regime di accesso dei terzi, che la capacità sia conferita per un periodo di 5 anni e in misura pari al *send out* massimo se disponibile;
- con la deliberazione 660/2017/R/gas, l’Autorità ha provveduto ad una riforma delle disposizioni in materia di accesso al servizio di rigassificazione e disposto a tal fine la pubblicazione di un nuovo testo integrato delle disposizioni in materia

- di garanzie di libero accesso al servizio di rigassificazione del gas naturale liquefatto (TIRG) innovativi rispetto a quelli del 2005;
- il TIRG ha, inoltre, introdotto meccanismi di mercato basati su procedure ad asta per il conferimento agli utenti della capacità di rigassificazione; prevedendo, tra l'altro, al comma 5.11 che per la gestione delle procedure di conferimento le imprese di rigassificazione possano accedere ai servizi offerti dal Gestore dei mercati energetici (di seguito: GME) e che lo stesso GME definisca con il supporto delle imprese di rigassificazione, una proposta di gestione di tali servizi da sottoporre all'approvazione dell'Autorità;
 - con comunicazione 30 maggio 2023 la società FSRU Italia, in esito al processo di consultazione, ha trasmesso per l'approvazione all'Autorità lo schema del proprio codice di rigassificazione;
 - lo schema di codice di rigassificazione trasmesso da FSRU Italia all'Autorità integra le disposizioni contenute nel TIRG prevedendo, tra l'altro, di avvalersi dei servizi offerti dal GME ai sensi del richiamato comma 5.11, per il conferimento della capacità tramite la Piattaforma di assegnazione della capacità di rigassificazione (di seguito: PAR) organizzata e gestita dal GME;
 - con la deliberazione 28/2023/R/gas l'Autorità ha approvato la procedura di primo conferimento della capacità continuativa di rigassificazione del terminale FSRU Italia.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- alla consultazione dello schema di codice di rigassificazione predisposto da FSRU Italia hanno partecipato sette soggetti tra i quali, operatori di mercato, associazioni di categoria e il Comitato di Consultazione per l'attività di Rigassificazione;
- tra le osservazioni pervenute in sede di consultazione alcuni soggetti hanno:
 - richiesto che sia previsto, per la capacità conferita ai sensi della procedura per il primo conferimento di cui alla deliberazione 28/2023/R/gas, la possibilità di prenotare la capacità di trasporto anche per periodi inferiori all'anno (mensile, trimestrale e semestrale);
 - richiesto, nell'ambito dei servizi di flessibilità offerti dal terminale, la possibilità di approdo di due navi metaniere nello stesso *slot* di scarica, per volumi complessivi non superiori alla capacità associata al singolo *slot*;
 - richiesto l'esclusione dalle clausole di forza maggiore le casistiche relative alla rilocazione del terminale in quanto non indicate tra i casi elencati a titolo esemplificativo nella procedura per il primo conferimento di cui alla deliberazione 28/2023/R/gas;
- FSRU Italia ha replicato alle osservazioni pervenute specificando nel dettaglio quanto segue; in merito:
 - alla prenotazione della capacità di trasporto ha precisato che le modalità di attribuzione agli utenti del costo di trasporto sono state integrate tenuto conto dei conferimenti di capacità di trasporto ai sensi della delibera ARG/gas 2/10;

- alla possibilità di approdo di due navi nell'ambito di un singolo *slot*, FSRU Italia ha osservato che ai sensi dell'autorizzazione unica rilasciata dalla Regione Toscana è previsto che tra due date di approdo di navi metaniere debbano trascorrere almeno cinque giorni; pertanto, tale previsione non risulta compatibile con la possibilità, nell'ambito di un singolo *slot*, di permettere l'approdo di due navi metaniere. FSRU Italia si è riservata la possibilità di valutare l'introduzione di tale servizio qualora vi fosse un aggiornamento in tal senso dei termini previsti nell'autorizzazione;
- con riferimento alla responsabilità delle parti, FSRU Italia ha osservato che, nel codice con l'espressione forza maggiore si intende *“ogni evento, atto, fatto o circostanza sopravvenuto sul Terminale di Rigassificazione, non imputabile al soggetto che la invoca, che sia tale da rendere impossibile, in tutto o in parte, l'adempimento degli obblighi”* come previsti dal contratto di rigassificazione; inoltre, come specificato sia nel capitolo 19 del codice di rigassificazione che nel paragrafo 13 della procedura di primo conferimento della capacità continuativa, l'elenco delle casistiche di forza maggiore ivi indicate risulta meramente esemplificativo e non esaustivo. Infine, né procedura né il codice, prevedono disposizioni specifiche per l'esclusione del periodo di rilocazione dagli eventi della forza maggiore; e pertanto, la definizione e il perimetro degli eventi che possono comportare forza maggiore sarebbero i medesimi sia nell'ambito della procedura che nel codice.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- con comunicazione dell'8 giugno 2023, l'associazione Proxigas ha richiesto all'Autorità un approfondimento in relazione delle condizioni di accesso del trasporto, affinché ai *“soggetti assegnatari di capacità di rigassificazione ventennale ad esito della procedura di primo conferimento di capacità del terminale che abbiano richiesto l'applicazione delle tariffe regolate ai sensi della delibera 85/2023/R/gas, sia esplicitamente riconosciuta la possibilità, prevista nel testo del Codice posto in consultazione, di optare per l'accesso a prodotti infra-annuali di capacità di entry alla rete nazionale di trasporto”*;
- con la medesima comunicazione, Proxigas ha, inoltre, precisato che *“gli utenti che hanno partecipato alla Procedura del 20 marzo 2023, come anche alle successive procedure di conferimento di prodotti pluriennali fin qui svolte, hanno fatto legittimo affidamento sull'applicazione della disciplina prevista nel Codice in consultazione e allineata a quanto praticato da tutti i terminali in relazione al servizio con accesso regolato, seppur in un quadro regolatorio ancora non completamente definito”*;
- al riguardo, non può che rilevarsi che alcun legittimo affidamento può trarsi da uno schema di codice di rigassificazione (o di rete) che sia posto in consultazione dal gestore dell'infrastruttura, in quanto la c.d. consultazione prevista dalla deliberazione 55/09 ha a oggetto solamente lo schema della proposta di codice che il gestore dell'infrastruttura intende (in un momento successivo) proporre

all’Autorità, sulla quale, pertanto, quest’ultima deve ancora compiere le verifiche con la sua regolazione, previste dall’articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 164/00;

- è appena il caso di ricordare che la consultazione prevista dalla deliberazione 55/09 costituisce un onere preventivo, posto in capo al gestore dell’infrastruttura, volto ad assicurare, da un lato, una partecipazione rafforzata degli interessati (che possono in tal modo interloquire col gestore prima che questi sottoponga all’Autorità la sua proposta di codice, e quindi senza dover intervenire nel procedimento individuale di approvazione del codice), e, dall’altro lato, una maggiore base informativa per l’Autorità stessa che, nel valutare la proposta di codice, potrà conoscere in modo più agevole la posizione del maggior numero di soggetti interessati, ed eventuali osservazioni del gestore;
- in tale contesto, pertanto, alcun legittimo affidamento può sorgere in capo ai soggetti interessati, atteso che la proposta che il gestore presenterà all’Autorità non è stata ancora valutata da quest’ultima, che ne dovrà verificare la coerenza con la regolazione vigente;
- inoltre, occorre anche evidenziare che la pretesa evocata da Proxigas si pone evidentemente in parziale contrasto con la regolazione dell’Autorità alla luce della quale la proposta di codice di rigassificazione deve essere valutata (con la conseguenza che, anche per tale ragione, nessun affidamento può essersi ragionevolmente maturato); come noto, infatti, nel caso di nuovo allacciamento alla rete di trasporto del terminale, trova applicazione la deliberazione ARG/gas 2/10, ai sensi del cui comma 12.7, “[n]el caso di terminali di rigassificazione da realizzare in regime di accesso dei terzi la capacità è proposta [al terminale] in misura non superiore al send out massimo, ed è conferita nella misura proposta per un periodo di 5 anni”; pertanto, modalità di conferimento analoghe a quelle auspicate da Proxigas non potranno che trovare applicazione solo decorso il primo quinquennio del conferimento;
- l’assetto richiamato al precedente punto trova applicazione presso tutti i terminali in relazione al servizio con accesso regolato (come confermato anche dall’Autorità in altri casi – cfr. ad esempio deliberazione 607/2016/R/gas); del resto anche la deliberazione 85/2023/R/gas, nel prevedere la possibilità per gli utenti assegnatari di richiedere l’applicazione delle tariffe regolate di rigassificazione e trasporto, ha precisato che ai fini del conferimento della capacità di trasporto funzionale all’erogazione del servizio di rigassificazione, avrebbero trovato applicazione le disposizioni che sarebbero state definite nel codice di rigassificazione ed approvate dall’Autorità, previa verifica di coerenza, però, con la regolazione di riferimento contenuta nel TIRG, il cui articolo 13, tiene espressamente conto dei conferimenti di capacità di trasporto effettuati ai sensi della deliberazione ARG/gas 2/10.

RITENUTO CHE:

- la disciplina relativa all'accesso alla capacità di trasporto contenuta nello schema di codice di rigassificazione sia coerente con la regolazione, contenuta nel TIRG e nella deliberazione 137/02, che prevede che l'impresa di rigassificazione recuperi dai propri utenti il corrispettivo di trasporto sostenuto nella misura che corrisponde alle capacità di rigassificazione loro conferite; tale disposizione vale anche in relazione alle capacità di trasporto conferite alle imprese di rigassificazione ai sensi del comma 12.7 della deliberazione Arg/gas 2/10;
- lo schema di codice di rigassificazione come trasmesso da FSRU Italia trasmesso con comunicazione 30 maggio 2023 sia coerente con le disposizioni del TIRG e della deliberazione ARG/gas 2/10;
- sia pertanto opportuno approvare, per quanto di competenza, e pubblicare tale codice sul sito internet dell'Autorità

DELIBERA

1. di considerare positivamente verificato e conseguentemente approvare, per quanto di competenza, lo schema di codice di rigassificazione presentato da Snam FSRU Italia S.r.l. ai sensi dell'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 164/00, nella versione trasmessa con comunicazione 30 maggio 2023 ed allegata alla presente deliberazione (*Allegato A*);
2. di trasmettere il presente provvedimento alla società Snam FSRU Italia S.r.l.;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

27 giugno 2023

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini